



Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di
Messina n. 67760 del 2010

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI DUE BORSE DI DOTTORATO
PER I CORSI DI DOTTORATO IN
“BIOLOGIA APPLICATA E MEDICINA SPERIMENTALE” E “INGEGNERIA”
- 41° CICLO - A.A. 2025/2026**

TRA

l’Università degli Studi di Messina (di seguito denominata “**Università**”), con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti n.1, C.F. 80004070837, P.IVA n. 00724160833, rappresentata dalla Rettrice prof.ssa Giovanna Spatari, nata a Messina il 21/10/1965, delegata alla firma della presente

E

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito “**Inail**”), con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore n. 6, cap. 00144, C.F. 01165400589 e P.IVA 00968951004, nella persona del Direttore Generale, dott. Marcello Fiori, indirizzo pec dcricerca@postacert.inail.it

entrambe di seguito denominate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente “le Parti”

VISTI

- la **Legge 240/2010** del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
- il **D.M. 226/2021** del 14 dicembre 2021, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”
- il **D.M. n. 301/22** del 22 marzo 2022 con cui sono state approvate le “Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca”;
- il **D.M. n. 247/2022** del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percepiente;
- il **D.R. n. 645/2025** del 10 marzo 2025 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento dell’Università di Messina in materia di Dottorato di Ricerca;

PREMESSO

- che l’Università ha tra i suoi fini primari l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e artistiche, nonché di preparazione culturale e professionale degli studenti;

- che l'Università provvederà all'emanazione dei bandi di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato in "Biologia Applicata e Medicina Sperimentale" e "Ingegneria" nel rispetto della disciplina prevista dal D.M. n.226/2021, dal Regolamento d'Ateneo sopra menzionato, dalla normativa vigente in materia, dai temi specifici selezionati in collaborazione e dagli ulteriori impegni assunti nell'ambito della presente convenzione;
- che l'ammissione ai percorsi dottorali cofinanziati dalle imprese e dagli enti pubblici segue le normali regole di ammissione ai Dottorati offerti dall'Università di Messina;
- che il Collegio dei Docenti, d'ora in avanti denominato "Collegio", è responsabile del programma formativo e delle attività relative al corso di Dottorato di Ricerca;
- che la durata dei suddetti Corsi (minimo n. 3 anni - n. 1 Ciclo) coincide con la durata ufficiale del corso di Dottorato ordinario, ossia 3 anni accademici al quale possono aggiungersi ulteriori 6 mesi relativi alla valutazione e alla discussione della tesi;
- che l'Inail, con nota del 14.04.2025, ha manifestato interesse a finanziare n. 2 borse di Dottorato, per l'intera durata del Ciclo di studi (n. 3 anni), con decorrenza dal 1° novembre 2025, salve diverse determinazioni dell'Ateneo;
- che con le delibere del Senato Accademico del 29.04.25 e del Consiglio di Amministrazione del 30.04.25 è stato autorizzato il rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca per il 41° ciclo, nonché la stipula di questa Convenzione;

PRESO ATTO CHE

- il **costo effettivo di una borsa di dottorato**, ai sensi dei predetti DM n. 226/2021 e DM n. 247/2022, è pari a **€ 64.981,74**, comprensivo dell'importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale va aggiunta il budget pari al 10% dell'importo della borsa, nonché l'eventuale maggiorazione, per i periodi di soggiorno all'estero, pari al 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa;
- l'Università ha attivato per il XLI Ciclo:
 - a) presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, il Corso di Dottorato di Ricerca in Biologia Applicata e Medicina Sperimentale, della durata di tre anni (Coordinatore del Corso di Dottorato prof.ssa Emanuela Esposito)
 - b) presso il Dipartimento di Ingegneria, il Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria, della durata di tre anni (Coordinatore del Corso di Dottorato prof.ssa Edoardo Proverbio)
- l'Inail si è reso disponibile, tramite trasmissione di apposita lettera di intenti, assunta al protocollo n. 55201 del 14.04.2025, a finanziare n.2 borse di studio nell'ambito dei predetti Corsi di Dottorato di Ricerca e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;

Il conferimento delle borse di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'Università né con l'Inail;

- le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto delle seguenti tematiche di ricerca:
 - a) per la borsa di studio del Corso di dottorato in Biologia Applicata e Medicina Sperimentale, lo "Sviluppo e applicazione di metodologie culturali e biomolecolari per il rischio biologico in diversi



scenari occupazionali” come meglio specificato nell’Allegato A;

b) per la borsa di studio del Corso di dottorato in Ingegneria, i “Rischi emergenti negli scenari di transizione che coinvolgono idrogeno” come meglio specificato nell’Allegato B;

Per tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

Inail finanzia due borse di studio oggetto della presente Convenzione, che saranno bandite dall’Università di Messina; la prima, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Biologia Applicata e Medicina Sperimentale” (XLI ciclo – a.a. 2025/2026), afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, e, la seconda, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Inail, afferente al Dipartimento di Ingegneria.

ART. 3 – FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

L’Inail si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. 2 borse di studio, afferenti ai predetti Corsi di Dottorato di Ricerca, per l’intera durata triennale del percorso dottorale (36 mesi), fatti salvi eventuali periodi di proroga e/o sospensione.

A tal fine l’Inail si impegna a versare all’Università, per ogni borsa di studio, un importo pari a **€ 64.981,74** (pari **€ 60.108,84**, oltre ad un contributo nella misura del 10% per l’attività di ricerca del dottorando pari **€ 4.872,90**) per ciascuna borsa di Dottorato.

Nello specifico, **si impegna a:**

versare, per ciascuna borsa di Dottorato, l’importo totale di **€ 64.981,74** (importo per tre anni, borsa ed oneri **€ 60.108,84**, oltre ad un contributo nella misura del 10% per l’attività di ricerca del dottorando pari **€ 4.872,90**), in 3 quote annuali così suddivise:

- I[^] annualità a.a. 2025/2026 dell’importo di **€ 21.660,58** (entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione delle borse);
- II[^] annualità a.a. 2026/2027 dell’importo di **€ 21.660,58** (entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ammissione al secondo anno);
- III[^] annualità a.a. 2027/2028 dell’importo di **€ 21.660,58** (entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ammissione al terzo anno);

L’Inail, inoltre, **si impegna a:**

- a) corrispondere eventuali maggiorazioni nella percentuale del 50% dell'importo della borsa previste per il soggiorno all'estero del dottorando nel presente Ciclo (41°), in relazione ai periodi autorizzati dal Collegio dei Docenti per un periodo, comunque, non superiore a 12 mesi (per un totale massimo di **€ 10.018,14**);
- b) corrispondere eventuali incrementi dell'importo della borsa dovuti a norme di legge o a deliberazione degli Organi Accademici, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizioni di natura fiscale o previdenziale.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) devono essere versati **entro 30 giorni** dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte dell'Università degli studi di Messina.

1. Il versamento a favore dell'Università da parte di soggetti pubblici, nel rispetto della tipologia di erogazione selezionata, dovrà essere effettuato specificando la causale, mediante accreditamento su:

Conto di Tesoreria Unica Università degli Studi di Messina Banca d'Italia IBAN: IT16Q0100004306TU0000027236

Le somme eventualmente non utilizzate per effetto di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, saranno restituite all'Inail.

2. In caso di mancata assegnazione della borsa finanziata per assenza o rinuncia di candidati idonei, la borsa potrà essere eventualmente bandita per il ciclo successivo, previo accordo con l'Inail.

ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. **Le Parti** si impegnano congiuntamente, per ciascuna borsa, a:
 - a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa concordato con l'Ateneo e specificato negli Allegati A e B alla convenzione;
 - b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore dell'INAIL per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;
 - c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (quali, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico)
 - d) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti, compatibilmente con le norme interne all'Ateneo sul Dottorato di Ricerca, concordano altresì che:
 - a) Limitatamente alla valutazione del candidato/della candidata che concorre per ciascuna borsa in oggetto, la commissione per l'ammissione al Corso di Dottorato potrà essere integrata da un rappresentante dell'Inail, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa finanziata dalla presente Convenzione, individuato congiuntamente dall'Inail e dall'Università.
 - b) La Commissione per l'esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del dottorando/della dottoranda cui sarà assegnata una delle due borse oggetto della presente Convenzione potrà comprendere anche un rappresentante dell'Inail, esperto nella



materia oggetto del tema di ricerca, individuato congiuntamente dall'Inail e dall'Università, nel rispetto del Regolamento di Ateneo.

c) Rappresentanti dell'Inail potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse;

3. L'Università si assume la responsabilità di:

- a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della/e suddetta/e borsa/e di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
- b) provvedere ad erogare la borsa di studio alla candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- c) informare tempestivamente l'Inail circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
- d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
- f) gestire la carriera della/del dottoranda/o
- g) organizzare, in accordo con l'Inail, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

4. L'Inail si impegna a:

- a) accogliere, la/il dottoranda/o presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l'attività di ricerca di interesse comune;
- b) individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando.;
- c) garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per l'Università;
- d) compatibilmente a quanto previsto dal Regolamento di Dottorato in vigore presso l'Università o richiesto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, concorrere alla selezione dei candidati mediante personale qualificato.

ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. L'Inail provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 6 – APPARTENENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' DEI RISULTATI E DISSEMINAZIONE

1. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:



Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005.

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi.

Articolo 7 – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo. L'Inail dichiara a proposito di conoscere il *Regolamento per la disciplina dell'attività di Brevettazione presso l'università degli Studi di Messina* (emanato con D.R. n. 2773 del 10 Dicembre 2020) e Regolamento dei Corsi di Dottorato dell'Università di Messina (emanato con D.R. n. 645/2025 del 10 marzo 2025) in particolare la previsione per cui le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo in conformità alle linee guida CRUI.
2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.
3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene a mezzo pec e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

Articolo 8 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA

1. L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Inail, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura dell'Università di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutelabilità degli stessi.
2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Inail, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'Inail e nel caso apporterà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.
3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca

ART. 9 – REGIME DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI RISULTATI

I diritti di proprietà industriale/intellettuale dei Risultati derivanti dalle attività realizzate dal/la dottorando/a anche congiuntamente al personale INAIL e di UniME, nell'ambito della presente Convenzione spettano, in regime di contitolarità, alle Parti in proporzione all'apporto alla attività inventiva rispettivamente fornito dagli inventori afferenti a ciascuna di esse, apporto che sarà oggetto di un apposito accordo di gestione congiunta.

L'Inail concede comunque sin d'ora ad UniME il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca e didattica, fatta salva la necessità che alcune delle informazioni debbano essere mantenute segrete al fine di tutelare i segreti commerciali dell'Inail e/o garantire il buon esito del deposito della/e domanda/e di brevetto/i e/o di altri idonei titoli di proprietà intellettuale in base alla normativa vigente. A tal fine, UniME si impegna sin d'ora a sottoporre all'Inail qualsiasi bozza di pubblicazione affinché l'Inail possa, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della bozza, richiedere che vengano apportate modifiche al fine di tutelare i propri segreti commerciali e/o richiedere che la pubblicazione venga ritardata per il tempo necessario a non inficiare la tutela brevettuale o lo sfruttamento economico dei risultati. UniME si impegna sin d'ora ad implementare le modifiche richieste e/o a ritardare la pubblicazione per il tempo indicato dall'Inail.



Ciascuna Parte si impegna a corrispondere, in caso di sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale generata congiuntamente dalle parti in attuazione della presente convenzione, ai propri dipendenti e/o collaboratori che abbiano la qualifica di inventore ("Inventori") i compensi, ivi incluso l'equo premio eventualmente spettante, dovuti per il concepimento di qualsiasi invenzione che dovesse essere sviluppata nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, conformemente ai Regolamenti interni vigenti. Ciascuna Parte terrà indenne e manlevata l'altra Parte da eventuali pretese dei propri Inventori per la corresponsione di suddetti compensi.

Resta inteso che ciascuna Parte rimarrà titolare della propria "Proprietà Intellettuale Preesistente" da intendersi come qualsiasi diritto di proprietà intellettuale (i) ideato, sviluppato, e/o detenuto dalla Parte prima della sottoscrizione della presente Convenzione; e/o (ii) ideato, sviluppato, e/o detenuto dalla Parte in qualsiasi momento, autonomamente e indipendentemente dall'esecuzione della presente Convenzione.

Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia e per le parti compatibili, al Regolamento per la disciplina dell'attività di Brevettazione presso l'università degli Studi di Messina vigente, reperibile sul sito all'indirizzo <https://www.unime.it/it/node/139154>.

ART. 10 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA

1. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come "Informazioni confidenziali" e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
 - a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
 - b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
 - c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;



d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.

6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.

7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.

8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale e terminerà:

- Relativamente e limitatamente agli impegni assunti dalla Parti per l'attivazione e il finanziamento del Corso di dottorato in **“Biologia Applicata e Medicina Sperimentale”** (XLI ciclo), con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in **“Biologia Applicata e Medicina Sperimentale”** (XLI ciclo), da parte della/del dottoranda/o assegnataria/o della borsa finanziata da Inail per il suddetto Corso;
- relativamente e limitatamente agli impegni assunti dalla Parti per l'attivazione e il finanziamento del Corso di dottorato **“Ingegneria”** (XLI ciclo), con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in **“Ingegneria”** (XLI ciclo), da parte della/del dottoranda/o assegnataria/o della borsa finanziata da Inail per il suddetto Corso;

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione del dottorando assegnatario della borsa Inail dal Corso di dottorato in **“Biologia Applicata e Medicina Sperimentale”** (XLI ciclo), conformemente al Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione, limitatamente agli obblighi assunti dalle Parti per l'attivazione e il finanziamento del Corso di dottorato in **“Biologia Applicata e Medicina Sperimentale”** (XLI ciclo).

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione del dottorando assegnatario della borsa Inail dal Corso di dottorato in **“Ingegneria”** (XLI ciclo), conformemente al Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione, limitatamente agli obblighi assunti dalle Parti per l'attivazione e il finanziamento del Corso di dottorato in **“Ingegneria”** (XLI ciclo).

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati. L'informativa completa è disponibile nella sezione privacy dell'Ateneo, <https://www.unime.it/privacy-e-cookie-policy> e fa parte integrante della presente Convenzione.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento per l'Università di Messina è individuato nella persona della magnifica Rettrice. L'Università di Messina ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi:

Email: rpd@unime.it PEC: protezionedati@pec.unime.it

Per l'altra Parte, il **Titolare del trattamento** è Inail con sede legale in Roma, via IV Novembre 144. Recapito di posta elettronica certificata:
NOTIFICHE_COMUNICAZIONI@POSTACERT.INAIL.IT.

Il **Responsabile della protezione dei dati** è domiciliato per la carica nella sede legale dell'Inail, come sopra indicata. Recapiti di posta elettronica: responsabileprotezionedati@inail.it e RESPONSABILEPROTEZIONEDATI@POSTACERT.INAIL.IT.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Messina.

ART. 14 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.



Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina nr. 67760 del 2010, dall'Università degli Studi di Messina.

ART. 15 – CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il *Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria Ispirati ad Etica Pubblica* e il *Codice di Comportamento* adottati da UniME, sono pubblicati sul sito di Ateneo al Link [Codice di comportamento dei dipendenti pubblici | Universita' degli Studi di Messina \(unime.it\)](https://www.unime.it/sites/default/files/2025-03/Regolamento%20Dottorati%20%28modifica%29%20-%20DR%20n.%20645-2025.pdf).

L'Inail dichiara:

- di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e il Codice di Comportamento adottato da UniME che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- di impegnarsi, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nei suddetti Codici, per le parti applicabili
- che la presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento qualora l'Inail si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al contraddittorio.

ART. 16 – NORME FINALI

La presente Convenzione è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra l'Università e l'Inail; non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, avendo le PARTI piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.

Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Messina, pubblicato sul sito di Ateneo al link <https://www.unime.it/sites/default/files/2025-03/Regolamento%20Dottorati%20%28modifica%29%20-%20DR%20n.%20645-2025.pdf> e alla normativa vigente in materia.

L'allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione e deve essere considerato da essa inscindibile.

Per l'Università degli studi di Messina

La Rettrice

Prof.ssa Giovanna Spatari

Per l'Inail

Il Direttore generale

Dott. Marcello Fiori



ALLEGATO A

PROGETTO DI RICERCA

Tematica del progetto formativo e di ricerca:

Sviluppo e applicazione di metodologie culturali e biomolecolari per il rischio biologico in diversi scenari occupazionali.

Descrizione dell'obiettivo scientifico e formativo:

Il progetto di ricerca intende affrontare, in un'ottica One Health, la complessa problematica inherente il rischio di esposizione a microrganismi patogeni e loro prodotti e componenti presso insediamenti agro-zootecnici, e ad allergeni di origine biologica in contesti lavorativi ad alto rischio espositivo. In particolare, lo studio è finalizzato ad identificare le matrici ambientali che possono rappresentare una fonte di rischio biologico, nonché le working tasks che possono costituire un rischio espositivo per i lavoratori del settore. In particolare, l'obiettivo intende sviluppare e applicare metodologie biomolecolari innovative in affiancamento alle tecniche standard quali quelle culturali ed immunoenzimatiche. Questo consentirà di aumentare le conoscenze sulla problematica, ancora poco indagata in ambito occupazionale, nonché di individuare opportune strategie finalizzate a ridurne la dispersione dall'ambiente agricolo all'ambiente sanitario, mitigando eventuali ricadute sulla salute pubblica.

Supervisore Aziendale: Dott.ssa Angela Gioffrè – e-mail: an.gioffre@inail.it

Modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca:

In linea con gli obiettivi scientifici del progetto, le attività di ricerca e sperimentazione prevedranno lo sviluppo e applicazione di metodologie analitiche innovative di supporto a metodiche convenzionali, per il monitoraggio di contaminanti biologici presso gli ambienti lavorativi oggetto di studio. Tali attività saranno svolte sotto la guida di un tutor che affiancherà il dottorando nelle diverse fasi di studio consentendo allo stesso l'acquisizione di competenze tecniche specifiche nell'ambito della microbiologia ambientale e dell'igiene del lavoro.

Ricadute e risultati attesi con particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo:

I risultati scaturiti dal progetto permetteranno di ampliare le attuali conoscenze circa l'esposizione ad agenti biologici e ad allergeni dei lavoratori del comparto agrozootecnico, fornendo dati che possono essere utilizzati sia per la tutela della salute di questa categoria di lavoratori, ma anche per fornire alle aziende un supporto scientifico più puntuale circa i rischi potenzialmente ivi presenti.

Consentiranno, inoltre, di delineare l'eventuale presenza di microrganismi potenzialmente pericolosi per la salute, al fine di individuare ed eventualmente implementare piani di prevenzione e formazione specifica, attraverso un'analisi a tutto tondo del rischio espositivo del settore agro-zootecnico.



L'INAIL ospiterà presso la propria sede territoriale di Lamezia Terme (CZ) il dottorando beneficiario della borsa durante il corso di dottorato per un periodo di 18 mesi, fatti salvi i periodi di ricerca e didattica previsti presso l'Ateneo di Messina.

Periodo all'estero DA DEFINIRE

Profilo dottorando:

Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Scienze Biologiche

Eventuali competenze pregresse:

Tecniche di identificazione microbica, immunoenzimatiche, biomolecolari e microscopiche



ALLEGATO B

PROGETTO DI RICERCA

Tematica del progetto formativo e di ricerca:

Rischi emergenti negli scenari di transizione che coinvolgono idrogeno

Descrizione dell'obiettivo scientifico e formativo:

Sviluppo di conoscenze e professionalità avanzate per la gestione dei rischi emergenti negli scenari di transizione ecologica anche attraverso l'uso delle tecnologie abilitanti.

Supervisore INAIL: Ing. Francesco Giacobbe - e-mail: f.giacobbe@inail.it

Modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca:

Lo sviluppo dell'attività prevede le seguenti modalità: 1) acquisizione dello stato dell'arte su effetti dell'idrogeno e miscele di idrogeno con altri fuel su vari materiali, nuove tecnologie di produzione, stoccaggio e distribuzione del gas e sulla sicurezza; 2) sviluppo di test di sperimentali sul comportamento dei materiale e riproduzione di quelli esistenti; 3) sviluppo di modelli di machine learning per la previsione del comportamento di sistemi che impiegano idrogeno; 4) valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza per i recipienti contenenti idrogeno.

Ricadute e risultati attesi con particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo:

Incremento della conoscenza dei rischi legati alla transizione energetica che sfrutta l'uso dell'idrogeno.

L'INAIL (sedi Centrali e Territoriali) potrà ospitare il dottorando beneficiario della borsa per n. 6÷8 mesi nel corso del dottorato (se previsto)

Periodo all'estero: da definire

Profilo dottorando:

Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Chimica o Ingegneria Meccanica o Chimica Industriale

Eventuali competenze pregresse: Conoscenze ingegneristiche sui materiali e sulle tematiche di sicurezza